

Nessun mantenimento per il figlio di 29 anni - Cass. Civ., Sez.VI- I, ord. 24 gennaio 2023 n. 2056

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, **ultimato il prescelto percorso formativo scolastico**, dimostri, **con conseguente onere probatorio a suo carico**, di essersi **adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente**, **impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro**, se del caso **ridimensionando le proprie aspirazioni**, **senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni**.

Nel caso in esame, posto che **le figlie gemelle del ricorrente avevano 29 anni**, la Corte Suprema ha accolto il ricorso ritenendo, **sulla base di presunzioni** che queste fossero in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.